NORME IN MATERIA DI RIORDINO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 21

Attribuzioni del generale in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico

Il Comandante generale:

a) sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa:

1) formula le proposte di competenza per la pianificazione operativa;

2) e' organo centrale di sicurezza dell'Arma dei carabinieri;

3) determina, relativamente all'Arma dei carabinieri, le modalita' attuative della mobilitazione e l'entita' delle relative scorte;

4) concorda con la Direzione Generale competente la designazione del personale civile, ferme restando le attribuzioni del Segretario Generale della Difesa;

5) assicura, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni, nazionali e multinazionali, la disponibilita' quantitativa e qualitativa delle forze stabilite dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, individuando i relativi reparti; in tale quadro, definisce l'attivita' addestrativa ed esercita, anche avvalendosi dei comandi dipendenti, le funzioni, se delegate, di comando operativo per le operazioni e le esercitazioni dell'Arma dei carabinieri;

6) e' responsabile dell'organizzazione e dell'approntamento delle unita' e dei reparti dell'Arma anche per l'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

7) dispone il concorso dell'Arma dei carabinieri alla difesa integrata del territorio nazionale;

8) promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonche' presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali;

b) determina, fermo restando quanto disposto dall'articolo 18, l'ordinamento, le circoscrizioni territoriali, gli organici e le modalita' di funzionamento dei comandi, reparti, unita', istituti ed enti vari, emanando le relative disposizioni nei settori di attivita' tecnicooperativa;

c) determina l'istituzione o la soppressione di posti fissi o stazioni temporanee;

d) approva i programmi ed impartisce le disposizioni riguardanti l'addestramento ed il perfezionamento della preparazione professionale del personale dell'Arma;

e) approva le pubblicazioni dell'Arma dei carabinieri;

f) nel settore tecnico-logistico, determina:

1) le politiche di impiego, di gestione e di mantenimento del parco;

2) le dotazioni e le scorte;

3) la regolamentazione tecnica;

g) nel settore tecnico-logistico, sentito, su iniziativa del Capo di Stato Maggiore della difesa, il Comitato dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate, determina:

1) le linee di pianificazione e programmazione tecnica;

2) i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni;

3) l'adozione di nuovi materiali specifici per le esigenze dell'Arma.

Versione in vigore dal 24 ottobre 2000, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri
Estremi	Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297
Capo	IV — Personale e attribuzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-297-2000/art-21-attribuzioni-del-generale-in-campo-operativo-addestrativo-e-tecnico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it